

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DORI

Modifica all’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i discendenti minorenni ovvero inabili al lavoro vittime del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’articolo 570 del codice penale

Presentata il 6 novembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il numero sempre più elevato di processi penali per mancato adempimento degli obblighi alimentari a favore di figli minorenni o inabili al lavoro ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le persone offese per il reato di cui all’articolo 570 del codice penale e per le loro famiglie che, dovendosi costituire parte civile, devono sostenere le spese legali.

A tal riguardo emerge il bisogno di sostenere non soltanto le giovani vittime, ma anche il nucleo familiare, affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che richiedono lunghi tempi processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie già indebolite dalla separazione e persino insostenibili

per minorenni o inabili al lavoro, costi per i consulenti tecnici, complessa raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie.

Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno morale contribuendo alla stigmatizzazione sociale di tali fatti di reato. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali.

In tal modo costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le

famiglie delle vittime del mancato sostegno dei genitori ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre a quello umano.

Sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile non è soltanto un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a reato, bensì la formalità necessaria affinché il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il giudice, il pubblico ministero e il difensore dell'imputato facendo valere le proprie « ragioni » ed anche elementi di prova, documentale e testimoniale, che altrimenti potrebbero non essere acquisiti. Pertanto risponde a un'esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l'ammissione delle vittime della mancata prestazione degli obblighi di assistenza fami-

gliare che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall'articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una eguaglianza sostanziale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzitutto all'attività giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « di cui agli articoli 600 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2, con riferimento ai soli discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, 600 ».

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



19PDL0060290